

- **FORUM permanente “*Professionisti del Lavoro*” promosso dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università Roma Tre**

**INCONTRO  
14 novembre 2016**

***Appalto, clausole sociali, trasferimento  
d’azienda, contratto di rete***

---

## ART. 1655 C.C.

### Dell'appalto Nozione

“L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

---

## ART. 2112 C.C.

### **Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda**

...

5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda **qualsiasi operazione** che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, **comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata**, con o senza scopo di lucro, **preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità** a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al **trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata**, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

---

## ART. 2112 C.C.

1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed **il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.**
  2. Il cedente ed il cessionario **sono obbligati, in solido**, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
  3. Il cessionario è tenuto ad **applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza**, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
  4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il **trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento**. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.  
....
  6. **Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**
-

## Art. 29 vecchia formulazione

### Appalto

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

## Art. 29

modificato da art. 30 della legge 122/2016

### Appalto

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, NON costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.



Cambio appalto, clausole sociali e discipline speciali

---

# CAMBIO APPALTO, CLAUSOLE SOCIALI E TICKET LICENZIAMENTO

ART. 2, COMMA 34, L. 28.06.2012 N. 92

34. Per il periodo 2013-2016, **il contributo** di cui al comma 31 [contributo da licenziamento] **non è dovuto** nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

---

# **PROCEDURA LICENZIAMENTO GMO, CAMBIO APPALTO E CLAUSOLE SOCIALI**

**ART. 7, COMMA 6, L. 604/1966**

**(COME MODIFICATO DALLA L. 99/2013)**

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comportamento di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

---



# LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CAMBIO APPALTO

ART. 7, COMMA 4-BIS, D.L. 248/2007 (CONV. L. 31/2008)

4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori **riassunti** dall'azienda subentrante **a parità di condizioni economiche e normative** previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

---

**COMPUTO DELL'ANZIANITÀ NEGLI APPALTI**  
**PER CALCOLO INDENNIZZO CONTRATTO TUTELE CRESCENTI**  
**ART. 7 D. LGS. 23/2015**

Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all' articolo 3, comma 1, all' articolo 4, e all' articolo 6, **l' anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell' appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell' attività appaltata.**

---

**CLAUSOLA SOCIALE CAMBIO D'APPALTO**  
**NEI CALL CENTER**  
**ART. 1 COMMA 10 L. 11/2016**

10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le **modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro** applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

---

## D. LGS. 50/2016 CODICE DEGLI APPALTI

### Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **possono** inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. **I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.**

---

## Consiglio di Stato, sez. III, 30/03/2016, n. 1255

*La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.*



# Appalto e Responsabilità solidale

---

## **ART. 1676 C.C.**

### **Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente**

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

## ART. 29 COMMA 2 D.Lgs. 276/2003

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, **il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore**, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il **limite di due anni** dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

- .... segue
-



# ART. 29 COMMA 2 D.Lgs. 276/2003

...segue

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può **eccepire**, nella prima difesa, il **beneficio della preventiva escussione** del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro **solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore** e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali

---

## **INTERPELLO N. 9/2015**

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – contrattazione collettiva nazionale – esclusione del regime della responsabilità solidale negli appalti.

(...) Ciò premesso, nel rispondere al quesito avanzato, va evidenziato che **l'istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell'appalto** – evidentemente dipendenti dell'appaltatore/subappaltatore – **e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali REGIMI DEROGATORI possano essere disciplinati dai CONTRATTI COLLETTIVI APPLICATI AI LAVORATORI in questione.**

Nell'ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l'acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.

---

## ART. 9 COMMA 1 D.L. 76/2013 (L. 99/13)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, **trovano applicazione** anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei **lavoratori con contratto di lavoro autonomo**. Le medesime disposizioni **NON** trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

---

## **ART. 26, COMMA 4 D. LGS. 81/2008**

### **TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

---

**RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER RITENUTE FISCALI**  
**sui redditi di lavoro dipendente e versamento dell'IVA**  
**dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni**  
**effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto**

**GIA' PREVISTA DA ART. 35 COMMA 28 D.L. N. 223/06**  
**CONV. L. 248/06 (DECRETO BERSANI)**

**ABROGATA DA ART. 28 D.LGS 176/2014**

---

# D. LGS. 50/2016 CODICE DEGLI APPALTI

## **Art. 105. (Subappalto)**

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003\_Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) [subappaltatore microimpresa o piccola impresa] e c) [su richiesta del subappaltatore] l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (*rectius: di cui al secondo periodo*)
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. **E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.** L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

## **D. LGS. 50/2016 CODICE DEGLI APPALTI**

Art. 105, co. 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso **di inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

---

d  
**D. LGS. 50/2016 CODICE DEGLI APPALTI**  
**ART. 30**

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.



# CONTRATTO DI RETE

---

# Il Contratto di rete

art. 3, d.l. 10.2.2009, n. 5, conv. in l. 9.4.2009, n. 33



«Con il contratto di rete più **imprenditori** perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un **programma comune di rete**, a **collaborare in forme e in ambiti predeterminati** attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a **scambiarsi informazioni o prestazioni** di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad **esercitare in comune una o più attività** rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di **un fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte».

# Il distacco

---

art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 10.9.2003, n. 276



**«Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.4.2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso».**

---

---

*Cosa vuol dire che l'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete?*

*«[...] il riferimento tecnico ad un'automaticità del sorgere dell'interesse del soggetto distaccante deve essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta [...]»  
(Cass. 21 aprile 2016, n. 8068)*

*«Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario»  
(Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013)*

---

## Codatorialità e assunzioni congiunte

---

*Art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 10.9.2003, n. 276*



[...] Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

*Art. 31, co. 3-bis, d.lgs. 10.9.2003, n. 276*



Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma di cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, **possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.**

*Art. 31, co. 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, d.lgs. 10.9.2003, n. 276*



3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.

## Principali questioni interpretative relative alla codatorialità

---

1. Cosa significa codatorialità? Si tratta di un concetto che coincide con quello di «assunzione congiunta» o si tratta di qualcosa di diverso?

*La Cassazione, in due occasioni, ha affermato in obiter dictum che la codatorialità va intesa come assunzione congiunta di un medesimo dipendente (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1168; Cass. 21 aprile 2016, n. 8068).*

*Il Ministero del lavoro ha affermato che laddove la disposizione consente la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto di rete, la disposizione va interpretata nel senso che «in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascuna imprenditore che partecipa al contratto di rete» (Circolare n. 35/2013).*

---

---

## 2. *Quale la disciplina del rapporto di lavoro svolto nelle forme della codatorialità?*

- chi è tenuto e come devono essere eseguite le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro?
- quale contratto collettivo nazionale e/o aziendale deve essere applicato al rapporto di lavoro?
- come deve essere esercitato il potere direttivo e a chi il lavoratore deve rispondere in caso di eventuali direttive discordanti?
- chi ha il potere di licenziare il lavoratore e come si esercita tale potere?
- in caso di licenziamento per g.m.o. l'obbligo di repechage deve essere assolto presso tutte le imprese partecipanti alla rete?



- 
- il lavoratore impiegato in codatorialità si somma ai dipendenti in forza alla singola impresa retista ai fini del raggiungimento delle soglie occupazionali?
  - le varie imprese sono solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori assunti congiuntamente?
  - la responsabilità solidale è un effetto automatico della istituzione di un rapporto di lavoro in codatorialità?

*Secondo il Ministero del lavoro «sul piano delle eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare automaticamente una solidarietà fra tutti i partecipanti al contratto» (Circolare n. 35/2013).*

---